



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE  
PER LA SALUTE E LE POLITICHE  
DELLA PERSONA

Viale Verrastro,9 - 85100 POTENZA  
Tel. 0971.668883  
ass\_sanita@regione.basilicata.it  
sito ufficiale - www.regione.basilicata.it  
PEC : ass\_sanita@cert.regione.basilicata.it

L'ASSESSORE

0

Ai Sig. Direttori Generali

dell'Azienda sanitaria di Potenza  
dell'Azienda sanitaria di Matera

[protocollo@pec.aspbasilicata.it](mailto:protocollo@pec.aspbasilicata.it)  
[asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it](mailto:asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it)

Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale

[drba@postacert.istruzione.it](mailto:drba@postacert.istruzione.it)  
[direzione-basilicata@istruzione.it](mailto:direzione-basilicata@istruzione.it)

All'ordine provinciale dei medici, chirurghi e  
degli odontoiatri di Potenza  
[segreteria@omceo.pz.it](mailto:segreteria@omceo.pz.it)  
[segreteria.pz@pec.omceo.it](mailto:segreteria.pz@pec.omceo.it)

All'ordine provinciale dei medici, chirurghi e  
degli odontoiatri di Potenza  
[segreteria@ordinemt.it](mailto:segreteria@ordinemt.it)  
[segreteria.mt@pec.omceo.it](mailto:segreteria.mt@pec.omceo.it)

Trasmissione esclusivamente a mezzo Posta elettronica  
(ai sensi del DLgs n.82 del 7/3/2005, "Codice dell'Amministrazione Digitale")

**Oggetto: Legge Regionale n. 33 del 18 ottobre 2023 "Semplificazione in materia di certificazioni sanitarie a tutela della salute in ambito scolastico" - Pubblicazione sul BUR della Regione Basilicata ed entrata in vigore.**

In riferimento all'oggetto e facendo seguito a quanto rappresentato con nota prot. n. 0200607 del 28/09/2023, che si allega, si comunica che la suindicata legge è stata pubblicata sul BUR n. 55 del 18/10/2023 e che la stessa **entra in vigore dopo n. 15 giorni dalla pubblicazione stessa.**

Al fine di agevolare la conoscenza dell'utilità della ratio della norma, non solo in termini burocratici, evidentemente, **ma precipuamente scientifici**, si allega apposita relazione di accompagnamento del Disegno di Legge.

Cordiali saluti.

Il Vicepresidente  
Assessore Avv. Francesco Fanelli



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE  
PER LA SALUTE E LE POLITICHE  
DELLA PERSONA

Viale Verrastro,9 - 85100 POTENZA  
Tel. 0971.668883  
ass\_sanita@regione.basilicata.it  
sito ufficiale - www.regione.basilicata.it  
PEC : ass\_sanita@cert.regione.basilicata.it

L'ASSESSORE

Ai Sig. Direttori Generali

dell'ASP di Matera  
dell'ASM di Potenza

[protocollo@pec.asobasilicata.it](mailto:protocollo@pec.asobasilicata.it)  
[asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it](mailto:asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it)

Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale

[drba@postacert.istruzione.it](mailto:drba@postacert.istruzione.it)  
[direzione-basilicata@istruzione.it](mailto:direzione-basilicata@istruzione.it)

Trasmissione esclusivamente a mezzo Posta elettronica  
(ai sensi del DLgs n.82 del 7/3/2005, "Codice dell'Amministrazione Digitale")

**Oggetto: DGR n. 567 del 14.09.2023 recante "DDL "Semplificazione in materia di certificazioni sanitarie a tutela della salute in ambito scolastico" - Approvazione. Chiarimenti**

In riferimento all'oggetto, ed in seguito a quanto occorso in questi giorni circa l'applicazione dell'articolo 1 del DDL si chiarisce agli Enti in indirizzo, **affinché gli utenti finali del precetto in esso contenuto possano avvalersene in maniera univoca**, che l'iter di approvazione del disegno di legge non è concluso.

Il comunicato sul sito istituzionale della Regione Basilicata (basilicatanet) del 14 settembre u. s. faceva esplicito riferimento ad un Disegno di legge che, **per sua natura, è un atto approvando**.

Pertanto, al solo fine di facilitare la conoscibilità dello stato dei lavori sul tema, dopo l'approvazione in Consiglio Regionale, sarà premura di Questo Assessorato comunicare ad horas l'entrata in vigore della legge e la sua legittima applicazione.

Cordiali saluti.

Il Vicepresidente  
Assessore Avv. Francesco Fanelli

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La ratio ispiratrice del presente disegno di legge è quello di semplificare le procedure amministrative finalizzate al rientro a scuola a seguito di malattie superiori a cinque giorni, prevedendo l'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato di riammissione attualmente previsto dall'articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (*Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica*). Il certificato di riammissione scolastica dopo cinque giorni previsto dal d.p.r. n. 1518 del 1967 è stato ritenuto non più rispondente ad esigenze di prevenzione collettiva già dal gruppo di lavoro costituito con decreto del Ministro della salute 13 ottobre 2004 per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie il quale, nel documento conclusivo licenziato il 19 febbraio 2006, ha osservato che *"nella legislazione Italiana si sono stratificate nel tempo norme che impongono l'adozione di misure rivolte alla prevenzione di malattie o alla tutela della salute, basate su idee dominanti nella comunità scientifica dell'epoca, ma attualmente non più ritenute valide, oppure basate sulla necessità di difesa da pericoli per la salute non più attuali"...**"nella pratica queste norme generano attività rituali percepite dai cittadini come un inutile aggravio burocratico. D'altra parte queste attività costituiscono uno spreco di risorse per la comunità e per il servizio sanitario, generando una perdita di credibilità per il servizio sanitario e il Ministero della Salute".....**"La presenza all'interno della normativa statale di norme e regolamenti stratificatesi nel tempo, da cui derivano procedure, come certificazioni o autorizzazioni, prive di documentata efficacia, genera un uso non ottimale delle risorse, una perdita di credibilità del sistema di prevenzione, oltre a una mancanza di impatto sui problemi di salute" ...**"questa certificazione comporta un onere notevole per la famiglia e una scarsa utilità in quanto le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente"*. Pertanto, ad oggi, la comunità scientifica afferma che l'abolizione del certificato medico dopo i cinque giorni di malattia non provoca alcuna riduzione della "sicurezza sociale" e ciò per due ordini di ragioni: in caso di malattie infettive, il pediatra di libera scelta è tenuto alla relativa comunicazione ai competenti uffici sanitari (Regio Decreto n. 1265 del 27.07.1934 e D.M. Sanità 15.12.1990); in caso di malattie più comuni, trascorsi i cinque giorni di assenza, spetta ai genitori valutare, con buon senso, lo stato di salute ma, appunto, senza alcun documento per la collettività. Inoltre, grazie poi agli elevati tassi di coperture vaccinali esistenti per le maggiori patologie infettive, per talune superiori al 90% e per altre prossimi a tali valori, anche i soggetti non vaccinati godono di un'immunoprotezione di gruppo (la cosiddetta herd immunity). La Regione Basilicata, in ragione di tali premesse, nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente in materia di tutela

della salute in base all'art. 117, comma 3, della Costituzione e sulla scia di moltissime altre Regioni (da ultimo l.r. Toscana 28 febbraio 2023, n. 8), intende perseguire l'obiettivo della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria abolendo l'obbligo di presentare certificati medici ormai ritenuti obsoleti. L'intervento normativo regionale si muove nell'ambito dei principi generali in materia di tutela della salute stabiliti dal legislatore nazionale ed, in particolare, quelli rinvenienti dai Dpcm 29.11.2001 e 12.01.2017, che definiscono i Livelli Essenziali di Assistenza. Tali provvedimenti assegnano all'ambito dei Lea la "Prevenzione collettiva e sanità pubblica" e tra le certificazioni occorre distinguere quelle che assolvono a tale finalità da tutte le altre. E' evidente che per quanto rilevato sulla base delle evidenze scientifiche, supportate da ampia letteratura medica, che attestano come lo strumento della certificazione, dopo cinque giorni di malattia, risulta obsoleto ai fini della salvaguardia della salute dei ragazzi e della comunità scolastica tutta, il certificato di riammissione a scuola per malattie superiori a cinque giorni non assolve a compiti di prevenzione collettiva. In merito, anche il Consiglio di Stato – Sez. III, nella sentenza n. 1276 del 14 marzo 2014, considera legittima l'abolizione dei certificati medici di riammissione a scuola dopo i cinque giorni di assenza in quanto, inter alia, *"alla stregua del sistema oggi vigente, si ritiene, pertanto, che i servizi di medicina scolastica non rispondano più ai principi di appropriatezza ed economicità, dai quali non si può prescindere nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN" ... "la normativa vigente, infatti, è basata sulla figura del pediatra di libera scelta, soggetto che, gratuitamente, provvede alla prevenzione ed alla cura dei minori, in ossequio agli Accordi collettivi stipulati con il SSN. Peraltro, come correttamente evidenziato dall'odierna appellante, anche qualora i servizi de quibus si volessero ricomprendere tra i LEA, non potrebbe non rilevarsi come le stesse funzioni di prevenzione, già siano assicurate, ai sensi della normativa vigente, da altri organi sanitari. Continuare ad erogare i servizi di medicina scolastica equivarrebbe, pertanto, a mantenere l'esatto doppio di quelli offerti dal pediatra di libera scelta"*. Per il Consiglio di Stato, dunque, la certificazione in ambito scolastico non rientra tra i Lea di prevenzione collettiva e, pertanto, può ritenersi pienamente legittimo un intervento della Regione in tale materia in quanto rientrante nella sua competenza.